



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Circolare n. 17

Roma, 09 ottobre 2020

Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate

e p.c. Al Consiglio federale
Ai Comitati e Delegazioni regionali
Alle Delegazioni provinciali di Trento e
Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 125 DEL 7 OTTOBRE 2020

con riferimento al Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale al n. 248 di Serie Generale, rubricato *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”* in vigore a far data dal 8 novembre 2020,

SI INVITANO

i tesserati, nonché i Circoli affiliati e le Associazioni aggregate al rispetto più rigoroso delle norme ivi contenute ([D.L. 7/10/2020, n. 125](#)) e, a tal fine, riporta di seguito le nuove disposizioni relative all’obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (di seguito **“Mascherina”**).

A tal fine rappresenta che il Decreto in questione [art. 5] dispone:

- (i) la proroga, sino al prossimo 15 ottobre 2020, dell’applicazione delle misure previste dal DPCM del 7.9.2020 ([dpcm 7/9/2020](#)) e
- (ii) l’obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

- a. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Pertanto, si raccomanda ai tesserati, ai Circoli di golf e alle Associazioni aggregate il massimo rispetto delle disposizioni qui richiamate, ferme tutte quelle già in vigore a livello nazionale e regionale, ivi inclusi protocolli e linee guida anti-contagio.

Con riferimento ai Protocolli anti-contagio della FIG, essi devono ritenersi integrati dalla presente circolare, in attesa di una loro più profonda revisione all'esito dell'imminente emanazione del prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Salvaggio

